

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
che propone la modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo  
dell'8 luglio 1957 concernente il versamento di un sussidio annuo  
all'Unione dei contadini ticinesi

(del 2 febbraio 1971)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

L'art. 1 del decreto legislativo dell'8 luglio 1957 stabilisce che « all'Unione dei contadini ticinesi, che raggruppa organizzazioni ed enti agricoli, è corrisposto un sussidio annuo di Fr. 15.000,— netti ». All'inizio il sussidio concesso era di Fr. 4.000,—, giusta l'art. 21 della legge sul promovimento dell'agricoltura del 3 dicembre 1894. L'art. 21 doveva poi essere modificato a più riprese nella prima metà di questo secolo; l'ultima modificazione, del 23 dicembre 1947, è stata abrogata e sostituita l'8 luglio 1957 dal citato decreto legislativo, il quale prescrive anche le condizioni che devono essere adempiute per il versamento del sussidio annuo all'Unione dei contadini ticinesi (art. 2):

- a) svolgimento di opera fattiva a favore dell'agricoltura ticinese, appoggiando e coordinando quelle delle singole federazioni, associazioni ed enti affiliati, allo scopo di ottenere una unità d'azione per un razionale sviluppo tecnico, organizzativo ed economico della nostra agricoltura;
- b) istituzione di un Segretariato agricolo cantonale che deve fungere da organo di consulenza per le questioni aventi relazioni con l'agricoltura ticinese e che il Consiglio di Stato od i singoli Dipartimenti interessati riterranno opportuno di sottoporre al loro studio;
- c) messa a disposizione — a titolo gratuito — dell'organo sociale per la pubblicazione degli avvisi, comunicati, ecc., riguardanti l'agricoltura, emanati dal Consiglio di Stato o dai singoli Dipartimenti; l'organo sociale deve rispettare l'assoluta neutralità in materia politica e confessionale;
- d) invio al Consiglio di Stato di un rapporto annuale sull'opera svolta ».

E' doveroso riconoscere che l'Unione dei contadini ticinesi e il suo segretariato hanno sempre adempiuto regolarmente queste condizioni e sono stati disponibili in ogni momento, sia per lo Stato che per la Lega svizzera dei contadini. L'Unione coordina e asseconda in modo particolare gli sforzi che le federazioni e gli enti affiliati compiono per diffondere tra i contadini una più sentita idea mutualistica e una più fattiva disciplina. Trova il suo pieno appoggio la politica statale intesa a fondere in enti più consistenti e vitali le casse di assicurazione e anche i consorzi di allevamento del bestiame, come pure a creare nuovi centri di raccolta del latte. L'Unione ha validamente contribuito al sorgere

di una nuova federazione, quella delle condotte veterinarie, onde non capiti che ogni ristrutturazione o fusione necessaria debba sempre essere dettata dallo Stato. Ha coadiuvato nel delicato periodo iniziale il primo operatore appositamente assunto dalla competente federazione svizzera per l'applicazione della fecondazione artificiale.

I contadini si sfortiscono, ma i problemi politici agrari e i relativi interventi statali si moltiplicano. Gli Stati membri del Mercato comune sono più che mai costretti a ricorrere alle organizzazioni agricole per applicare tutta una serie di nuove misure. Independentemente dall'esito delle trattative appena iniziate, con o senza statuti speciali a salvaguardia del suo regime agrario, economicamente integrata o meno, anche la Svizzera dovrà ancor sempre occuparsi degli agricoltori e dell'agricoltura, per il tramite dei Cantoni. Gli interventi si annunciano sempre più incisivi e nell'Unione dei contadini e nel suo Segretariato potremo trovare validi collaboratori in quanto legittimati a difendere interessi generali e non particolari di questo o di quel ramo.

L'Unione dei contadini ticinesi è costituita da alcune federazioni particolarmente attive nel settore commerciale e quindi finanziariamente forti, ma anche da federazioni, consorzi e semplici associazioni molto più deboli. Il sussidio annuale dello Stato all'Unione ha sempre mirato, tra altro, a sostenere indirettamente questi enti più deboli, per prevenire il pericolo che la vita e l'azione dell'Unione siano condizionate da quelli che dovrebbero altrimenti fornirle quasi tutta la contribuzione finanziaria.

Se nel 1957 le regioni addotte a giustificazione della domanda di aumento del sussidio annuo si riassumevano nel rincaro del costo della vita, dei salari e della stampa, attualmente la richiesta dell'Unione dei contadini ticinesi è suffragata anche da fatti nuovi. Il Segretariato ha esteso il dominio della sua attività al reclutamento della mano d'opera agricola estera. Questo compito, sempre più arduo e assillante, in alcuni Cantoni incombe agli uffici cantonali del lavoro. Un grosso problema è quello del finanziamento dell'«Agricoltore Ticinese», che è sempre stato un organo non solo sindacale, apolitico, per l'Unione e per tutte le organizzazioni ad essa aderenti, ma anche uno strumento essenziale di informazione politica agraria, tecnica ed economica, di lingua italiana. Questo settimanale ha cambiato formato a partire dal 1. gennaio 1971; stampato con il sistema «offset», non pone più limiti alla riproduzione di fotografie e di grafici. Nella rubrica «assistenza tecnica e consulenza agricola» i tecnici statali svolgono settimanalmente opera di divulgazione tecnica ed economica aziendale; anche le nozioni via via acquisite dalle ricerche e dalle sperimentazioni agronomiche e zootecniche svizzere pervengono agli agricoltori ticinesi per questo tramite.

A dipendenza del rinnovamento anzidetto e del generale rincaro di tutti i giornali, l'«Agricoltore Ticinese» nel 1971 costerà più di 100 mila franchi, ossia circa il 30% in più di prima. La diminuzione del numero degli agricoltori non consente di risolvere il problema con il solo rincaro degli abbonamenti. Gli abbonati sono ancora 7.000, ossia molto più numerosi degli agricoltori ancora attivi; un massiccio rincaro potrebbe indurre molti a rinunciare al giornale, esasperando la situazione.

Per le ragioni innanzi sintetizzate, per il rincaro del costo della vita e dei salari, indubbiamente verificatosi a partire dal 1957, e non da ultimo per l'attività che il Segretariato agricolo svolge anche a sollievo dell'amministrazione cantonale, appare giustificata la domanda dell'Unione dei contadini ticinesi tendente ad ottenere un congruo adeguamento del sussidio cantonale annuo, che valga per una nuova serie di anni.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la Vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo, che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo dell'8 lu-

glio 1957, fissando a Fr. 25.000,— il sussidio annuo corrisposto all'Unione dei contadini ticinesi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

*F. Ghisletta*

p.o. Il Cancelliere:

*A. Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo dell'8 luglio 1957  
concernente il versamento di un sussidio annuo  
all'Unione dei contadini ticinesi

(del.....)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il decreto legislativo dell'8 luglio 1957 concernente il versamento di un sussidio all'Unione dei contadini ticinesi è modificato come segue :

*Art. 1*

All'Unione dei contadini ticinesi, che raggruppa organizzazioni ed enti agricoli, è corrisposto un sussidio annuo di Fr. 25.000,— netti.

*Art. 2.* — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

